

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Notifica nelle mani del portiere o del vicino di casa: attestazioni dell'ufficiale giudiziario a pena di nullità

In caso di [notifica](#) nelle mani del portiere o del vicino di casa, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'[art. 139 c.p.c., comma 2](#), onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 22.5.2019, n. 13855

...omissis...

Rilevato:

il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo rigettò l'opposizione di *omissis* avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il 25/3/2009, con la quale *omissis* SPA gli aveva chiesto il versamento di Euro 4261,55 per contributi previdenziali dovuti all'Inps ed alla *omissis* in relazione agli anni 2001 e 2002; impugnata tale decisione dal *omissis*, la Corte d'appello di Palermo (sentenza *omissis*), in riforma della gravata sentenza, ha annullato la predetta intimazione di pagamento ed ha dichiarato non dovuto l'importo preteso a titolo di contributi previdenziali; ha spiegato la Corte che dalla copia della relata di notifica della cartella esattoriale era emerso la radicale omissione delle indicazioni del mancato rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. e del tentativo dell'ufficiale giudiziario di entrarvi in contatto, per cui la notifica era nulla e l'opposizione all'intimazione era, di conseguenza, esaminabile nel merito; al riguardo era fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata sin dal primo grado, atteso che a fronte dei crediti pretesi in relazione agli anni 2001 e 2002 l'intimazione di pagamento era stata notificata solo il 25.3.2009; per la cassazione della sentenza ricorre *omissis*, Agente di Riscossione per la Provincia di Palermo, con due motivi, cui resiste con controricorso L.A.L., il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo; per l'Inps c'è solo procura difensiva in calce al ricorso principale notificato.

Considerato:

col primo motivo, proposto per violazione di norme di diritto, la ricorrente principale lamenta che la Corte territoriale è incorsa in errore nell'annullare l'intimazione di pagamento posta a fondamento della cartella regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge;

il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non indica le disposizioni di legge che la Corte di merito avrebbe a suo giudizio violato, nè le ragioni per le quali la Corte stessa sarebbe incorsa in errore nel pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento; egualmente non coglie nel segno la parte del motivo attraverso il quale ci si duole del fatto che la cartella esattoriale non sarebbe stata opposta nei termini, sia perchè tale doglianza non supera il rilievo di fondo per cui i giudici d'appello hanno considerato ammissibile l'opposizione proprio in ragione del fatto che era stata ritenuta nulla la notifica della cartella, come tale inidonea a far decorrere i termini per l'impugnativa, sia perchè la ricorrente non illustra in concreto i motivi per i quali l'opposizione avrebbe dovuto essere considerata intempestiva, non essendo a tal fine sufficiente l'apodittica affermazione che la notifica era stata regolarmente eseguita;

col secondo motivo la ricorrente ribadisce la regolarità della notifica della cartella impugnata, che era stata notificata a mani del portiere così come qualificatosi, nonchè la legittimità della procedura di riscossione tramite il concessionario;

il motivo è infondato, atteso che si è già avuta occasione di statuire (Cass. Sez. 5, n. 22151 del 27.9.2013) che "In caso di notifica nelle mani del portiere o, come nella specie, del vicino di casa, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva"; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, mentre rimane assorbito il ricorso incidentale (sul mancato accoglimento degli altri motivi del gravame e sulla violazione dell'art. 139 c.p.c., comma 4, in tema di notificazione), dal momento che lo stesso è stato proposto solo in via condizionata;

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore di *omissis* come da dispositivo, mentre non deve essere adottata

alcuna statuizione sulle spese nei confronti dell'Inps; ricorrono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di *omissis* nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spesa nei confronti dell'Inps. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com